



Città di Asolo

provincia di Treviso

Piazza G. D'Annunzio n.1 - 31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262

Centralino 0423 5245 - Fax 0423 950130

[PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it](mailto:PEC:comune.asolo.tv@pecveneto.it)

DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIA PER IMMAGINE

La sottoscritta Graziella Forner certifica che la copia per immagine riportata nelle pagine successive alla presente è formata ai sensi dell'art. 22, c. 2 e 3, D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale":

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta

e nel rispetto dell'articolo 4 della Bozza delle "Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale"

www.digitpa.gov.it/codice-amministr-digitale/attuazione-del-cad

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'articolo 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

2. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia;

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Graziella Forner

Addetta alla pubblicazione – Ufficio Segreteria
Comune di Asolo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993*



Municipio della Città di Asolo

cap. 31011

Provincia di Treviso

cod. fisc. 83001570262

Prot. n. 6900/2015

Reg. Ordinanze N. 045

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO DELLE COMBUSTIONI DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI O FORESTALI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **CHE** in gran parte del Territorio del Comune di Asolo (TV) viene praticata l'attività agricola che, annovera, fra le tante azioni, anche quella legata alla pulizia di aree e alla coltivazione di piante (quali la vite, l'olivo, i kiwi, gli alberi da frutta in genere) anche attraverso la gestione dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione;
- **CHE** la combustione in campo rappresenta una tradizionale pratica agricola diffusa anche nelle zone della Marca Trevigiana e in particolare anche nel Comune di Asolo (TV), in quanto è generalmente volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici determinando un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie;

RILEVATO:

- **CHE** la Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha convertito il D.L. 24 giugno 2004, n. 91 "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ...[omissis]*", il quale, all'articolo 14 comma 8, stabilisce che all'articolo 182 del D.Lgs. n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "*6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185 comma 1 lettere f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*
- **CHE** la stessa Legge n. 116/2014 ha modificato l'articolo 256 bis del D.Lgs n. 152/2006, introducendo il seguente periodo: "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato";*

PER EFFETTO della nota prot. N° 2015/0003798 del 14/01/2015 – registrata nel Protocollo del Comune al n. 664 del 14.01.2015 – con la quale il Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Treviso, in tema di "**Combustione residui agricoli**" ha provveduto a trasmettere "*il parere, come previsto ai TTZ del 03/12/2014, ... il parere rilasciato sull'argomento di cui trattasi dall'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Treviso, quale supporto a eventuali ordinanze/regolamenti che le SS.VV. vorranno emanare in materia di combustione di residui agricoli, alla luce della L. 116/2014 del 11/08/2014*";



Municipio della Città di Asolo

cap. 31011

Provincia di Treviso

cod. fisc. 83001570262

OSSERVATO che il citato Parere dell'ARPAV espressamente conclude: *“Considerate le concentrazioni di PM10, PM2,5 e Benzo(a)pirene registrate mediamente durante il semestre invernale e tenuto conto delle condizioni meteorologiche che si manifestano nel medesimo periodo, considerata, non ultimo, la nuova Procedura di Infrazione avviata nello scorso mese di luglio, si propone, sentiti i rappresentanti delle Aziende sanitarie interessate, in attesa di indicazioni da parte della Regione del Veneto, di applicare, su tutto il territorio della Provincia di Treviso, la facoltà data ai Sindaci di sospensione delle attività di combustione dei materiali vegetali dal 1 ottobre al 31 marzo, ovvero nel periodo in cui i livelli degli inquinanti (PM10, PM2.5 e Benzo(a)pirene) risultano più elevati, come evidenziato dai grafici... [in atti del Comune], valutando nel contempo eventuali deroghe”;*

VISTA la nota pervenuta al prot. gen. nr.13 in data 02 gennaio 2015 con la quale l'Assessore all'Ambiente della provincia di Treviso trasmetteva a tutti i Sindaci, e per conoscenza all'A.R.P.A.V. di Treviso e alle Aziende ULSS, fra cui la nr.8 di Asolo – Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica -, *“una valutazione dell'impatto sanitario”* in merito alla *“combustione in campo di residui vegetali agricoli e forestali”* affermando tra l'altro che *“è dimostrato che la combustione in loco di residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce un importante fattore di inquinamento da polveri sottili, diossine”* citando dati dalla fonte del Policlinico di Milano-DICA dell'anno 2012 e che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (I'ARC) ha inserito l'inquinamento atmosferico nel Gruppo 1 comprendente i cancerogeni certi per l'uomo, confermando quanto anticipato da anni in diverse ricerche nei diversi continenti;

VISTO anche l'esito del monitoraggio, eseguito dall'A.R.P.A.V. di Treviso, della qualità dell'aria eseguito nei periodi Febbraio-Aprile e Agosto-Settembre 2014 da cui si evidenzia una qualità complessiva *“accettabile”* con caso di superamento di un parametro che incide a lungo termine per la protezione della salute umana;

RITENUTO, sulla base di questi elementi oggi pervenuti, di vietare la combustione all'aperto dei residui vegetali, agricoli e forestali non solo in tutte le situazioni in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, bensì in ogni circostanza, come regola generale a tutela della salute pubblica, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 14 citato, il quale consente di vietare la combustione di residui vegetali *“in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;*

DATO ATTO che deve, comunque, considerarsi possibile operare singole deroghe da valutarsi di volta in volta a fronte di particolari e giustificate richieste;

VISTO:

- gli atti d'ufficio; - il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e, in particolare, gli articoli 50 e 54; - il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”* e successive modificazioni ed integrazioni; - la legge 11 agosto 2014, n. 116, con la quale è stato convertito in legge il D.L. 24 giugno 2004, n. 91 *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, ...”*; - l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive: - la direttiva europea 2000/29/CE e del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali



Municipio della Città di Asolo

cap. 31011

Provincia di Treviso

cod. fisc. 83001570262

e contro la loro diffusione nella Comunità; - il regolamento Forestale della Regione Veneto 29 giugno 1999, n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto"; - la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni"; - le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni; - le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.01.1966; - il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112, il quale comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

ORDINA

- 1) è sempre VIETATA la combustione a cielo aperto dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini, vigneti, oliveti, piantagioni di kiwi e/o degli alberi da frutta in genere.

Lo smaltimento dei residui vegetali, agricoli e forestali dovrà essere effettuato mediante l'impiego dei residui, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o l'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in *compost*, o alla triturazione *in loco* o in altra sede, mediante apposite macchine operatrici.

Eventuali deroghe, previamente motivate, potranno essere di volta in volta concesse impartendo specifiche indicazioni sulle modalità da seguire durante le operazioni. Non potranno comunque essere concesse deroghe nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, durante lo stato di allerta dichiarato dalla Regione Veneto; rimane valida la deroga prevista per motivate e documentate necessità di natura fitosanitaria, accertata dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente.

- 2) Rimane altresì tassativamente vietata anche la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

DISPONE

- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e inserita nell'apposita sezione del sito internet e che alla stessa venga data massima pubblicità.

AVVERTE

- 1) che responsabile del procedimento è il Geom. Maurizio Bonifacio – Resp. Ufficio Ambiente presso l'Ufficio sito in Piazza D'Annunzio n.1 - Asolo (TV);
- 2) che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Si comunichi:

- al Sig. Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune; - al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Asolo (TV); - al Sig. Comandante del Corpo Forestale dello Stato della Stazione



Municipio della Città di Asolo

cap. 31011

Provincia di Treviso

cod. fisc. 83001570262

di Crepando del Grappa (TV); - alla Provincia di Treviso, Settore Ambiente ed Ecologia, al Dirigente del Settore Forestale di Treviso e Venezia.

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR VENETO entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari *ovvero, in alternativa*, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale 29 Aprile 2015



IL SINDACO

Mauro Migliorini

COMUNE DI ASOLO
PROVINCIA DI TREVISO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal giorno _____ al giorno _____, con numero _____ del Registro Atti Pubblicati.

Asolo, li _____

Il Messo Comunale